



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

N. 22 Reg. Delib.
del 28/12/2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 SULLA
BASE DEL NUOVO METODO MTR

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	<i>Sindaco</i>	Si
MENDOLA NICO	<i>Consigliere</i>	Si
PARMEGGIANI GIULIO CARLO	<i>Consigliere</i>	Si
BRUZZA ILARIA	<i>Consigliere</i>	Si
PASOTTI MASSIMILIANO	<i>Consigliere</i>	Si
FAVALLI BARBARA	<i>Presidente</i>	Si
FRONTI ANNA	<i>Consigliere</i>	Si
SITZIA MICHELA	<i>Consigliere</i>	Si
GUERRA LIDO RODOLFO	<i>Consigliere</i>	Si
SCOLE' CARLO	<i>Consigliere</i>	Si
GHISIGLIERI NICOLA	<i>Consigliere</i>	Si
Totale PRESENTI		11
Totale ASSENTI		0

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni CAZZOLA PIERA e TRESPIDI MATTEO.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FAVALLI BARBARA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pinarolo Po, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto,

- del Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;
- dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune di Pinarolo Po;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ..." nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)*...";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)* ...";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*", del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento¹, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b):** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)
- **$b(1 + \omega_a)$:** fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)
- **rateizzazione (r):** numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)

- (**X_a**): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- (**QL_a**): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- (**PG_a**): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma \alpha)^2$, dato dalla seguente somma: $\gamma \alpha = \gamma 1 \alpha + \gamma 2 \alpha +$

$\gamma 3$ (Vedi art. 16 MTR), dove

- **Y_{1,a}** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
- **Y_{2,a}** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- **Y_{3,a}** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651³ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Evidenziato che il costo medio unitario derivante dalle entrate tariffarie determinate sulla base del metodo MTR risulta essere inferiore rispetto all'importo del fabbisogno standard determinato secondo i criteri definiti dalla normativa di riferimento;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 268.662,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 85.910,00

COSTI VARIABILI € 182.752,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA ⁴, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 dopo la relativa riclassificazione e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

I consiglieri Nico Mendola e Nicola Ghisiglieri chiedono di rivedere via mail il piano finanziario della Tari;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti n.8 favorevoli, n. 3 astenuti (N. Ghisiglieri, L. R. Guerra, C. Scolè) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il piano finanziario per l'anno 2020 e la relativa relazione allegata (Allegato A);
- 2) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese

quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del Piano Economico e Finanziario TARI

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (N. Ghisiglieri, L. R. Guerra, C. Scolè) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
BARBARA FAVALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to:

F.to:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pinarolo Po, li 26-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to: _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 28/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

- ☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pinarolo Po, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Umberto Fazia Mercadante)